

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2019  
493/2019/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ENTRATA IN OPERATIVITÀ  
DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI MESSA A DISPOSIZIONE AL SISTEMA  
INFORMATIVO INTEGRATO DEI DATI TECNICI DEI PUNTI DI RICONSEGNA E DEI DATI DI  
MISURA CON RIFERIMENTO AL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1089<sup>a</sup> riunione del 26 novembre 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il vigente Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 aprile 2004, 40/04 (di seguito: deliberazione 40/04);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 185/08);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);

- il Quadro Strategico per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: Quadro Strategico per il triennio 2019-2021);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 271/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 271/2019/R/gas);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 24 gennaio 2007, n. 2/07 (di seguito: determinazione 2/07);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 20 ottobre 2008, n. 59/08 (di seguito: determinazione 59/08);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 20 marzo 2015, 4/2015 – DMEG;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 7 agosto 2015, 15/2015 – DMEG;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 19 aprile 2016, 6/2016 – DMEG;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 28 dicembre 2016, 18/2016 – DMEG (di seguito: determinazione 18/2016 – DMEG);
- la comunicazione inviata alla Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori di energia dell'Autorità da parte di ANIGAS, Protocollo n. 20701 del 5 agosto 2019 (di seguito: comunicazione del 5 agosto 2019);
- la comunicazione inviata alla Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori di energia dell'Autorità da parte di ANIGAS, Protocollo n. 26726 del 16 ottobre 2019 (di seguito: comunicazione del 16 ottobre 2019).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico e prevede che l'Autorità promuova iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, e che le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il SII siano stabilite dall'Autorità;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), raccolga oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- l'obiettivo strategico OS18 - Razionalizzazione e semplificazione dei flussi informativi per un corretto funzionamento dei processi di mercato - contenuto nel Quadro Strategico per il triennio 2019-2021, prevede il completamento delle riforme volte a razionalizzare e semplificare i flussi informativi che garantiscono un buon

funzionamento dei mercati, con particolare riferimento ai mercati *retail*, sfruttando pienamente le funzionalità del SII.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione, 294/06 l’Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale (di seguito: Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione), successivamente, con determinazione dell’allora Direttore Generale n. 2/07 è stato istituito, un Gruppo di lavoro con le Associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, poi esteso anche ai rappresentanti del settore elettrico con determinazione n. 59/08 (di seguito: Gruppo di Lavoro o GdL);
- con la deliberazione ARG/gas 185/08 l’Autorità ha emanato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative per il settore del gas), successivamente modificate ed integrate al fine di pervenire al completamento della regolazione della materia; le ultime modifiche e integrazioni alla Istruzioni Operative per il settore del gas sono state apportate dalla determinazione 18/2016 – DMEG.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 271/2019/R/gas l’Autorità ha disposto la razionalizzazione dei flussi informativi contenenti letture di ciclo e rettifiche attualmente definiti dalle Istruzioni Operative per il settore del gas, in coerenza con il completamento del processo di centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura nel SII;
- in particolare, la medesima deliberazione 271/2019/R/gas ha previsto che la razionalizzazione avvenga in maniera coordinata e abbia ad oggetto sia i flussi informativi funzionali alla messa a disposizione di dati tecnico-anagrafici del gruppo di misura, sia i flussi informativi funzionali alla messa a disposizione delle letture rilevate anche in occasione di prestazioni tecniche e commerciali;
- le disposizioni contenute nella deliberazione 271/2019/R/gas sono il risultato di un percorso condiviso con gli operatori del settore gas nell’ambito degli incontri del Gruppo di Lavoro finalizzati nella fattispecie ad approfondire gli aspetti relativi alla razionalizzazione dei flussi informativi contenenti dati di misura e alla messa a disposizione al SII di tali dati, al loro utilizzo ai fini delle attività di *settlement* e alla predisposizione delle specifiche tecniche da parte del Gestore del SII per l’implementazione delle medesime;
- in particolare, nell’ambito dell’incontro del Gruppo di Lavoro tenutosi in data 27 febbraio 2019 sono state condivise le seguenti proposte:
  - a) razionalizzazione dei flussi informativi contenenti letture di ciclo e rettifiche attualmente definiti dalle Istruzioni Operative per il settore del gas, in coerenza con la centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura nel SII, seguendo il percorso tracciato nel settore elettrico;

- b) estensione dell'obbligo di messa a disposizione attraverso il SII delle ulteriori misure rilevate dalle imprese di distribuzione nell'ambito delle prestazioni tecniche eseguite, al fine sia di costituire nell'ambito del SII il canale prevalente per la messa a disposizione dei dati di misura agli utenti, sia di consentire al SII di avere a disposizione un maggior numero di misure da utilizzare con riferimento alle attività di *settlement*;
- c) definizione di un tracciato *ad hoc* per la gestione degli interventi sul gruppo di misura da parte dell'impresa di distribuzione, in particolare la sostituzione del misuratore che, oltre a garantire efficacia e uniformità nella trasmissione delle informazioni all'utente della distribuzione, da un lato consentirebbe un'efficiente modalità di aggiornamento del RCU evitando disallineamenti dovuti all'invio di flussi informativi diversi, dall'altro consentirebbe al SII di gestire correttamente le misure ai fini delle attività di *settlement*;
- d) obbligo di mettere a disposizione al SII da parte delle imprese di distribuzione i dati di misura acquisiti attraverso la comunicazione dell'autolettura da parte del cliente finale, anche con riferimento alle autoletture comunicate in occasione di voltura o *switching*;
- successivamente, in data 7 maggio 2019, è stato convocato un nuovo incontro del Gruppo di Lavoro, con l'obiettivo specifico di definire le tempistiche di entrata in operatività dei nuovi flussi informativi e le modalità operative mediante le quali mettere il SII nelle condizioni di poter utilizzare correttamente i dati di misura ai fini delle attività di *settlement* anche nei casi di sostituzione del misuratore;
- in esito all'incontro del GdL di cui al punto precedente, è emersa l'esigenza condivisa di prevedere circa 6 mesi per la realizzazione e l'entrata in operatività della razionalizzazione dei nuovi flussi informativi e della contestuale necessità di rendere comunque disponibili al SII un numero sufficiente di dati di misura per l'attività di calcolo del parametro del Consumo Annuo per ciascun PdR, da utilizzare per l'anno termico 2020/2021;
- sulla base delle osservazioni pervenute nell'ambito del GdL, con la deliberazione 271/2019/R/gas l'Autorità, *inter alia*, ha disposto:
  - di dare mandato al Gestore del SII per la pubblicazione, entro il 9 agosto 2019, delle Specifiche Tecniche afferenti ai seguenti tracciati:
    - a) tracciato per la messa a disposizione dei dati tecnico-anagrafici, nonché dei dati di misura in occasione di sostituzione del misuratore e di ulteriori interventi tecnici che comportino variazione dei dati tecnici inerenti al gruppo di misura;
    - b) tracciato per la messa a disposizione dei dati di misura periodici rilevati ai sensi del TIVG, delle autoletture effettuate dai clienti finali, dei dati di misura rilevati in occasione di *switching* o voltura, nonché almeno delle seguenti prestazioni tecniche in esito alle quali è prevista la rilevazione del dato di misura:
      - i. disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
      - ii. riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;

- iii. attivazione ai sensi della deliberazione 40/04;
  - iv. attivazione;
  - v. attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo;
  - vi. verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale;
  - vii. messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura;
  - viii. verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale;
  - ix. chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
  - x. esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
  - xi. cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile;
- c) tracciato per la messa a disposizione delle rettifiche ai dati di misura di cui alle precedenti lettere a) e b);
- di estendere il processo centralizzato, che vede il SII quale interfaccia comune unica tra imprese di distribuzione e utenti, relativo alla messa a disposizione dei dati di misura e dei dati tecnico-anagrafici in occasione di interventi tecnici sul gruppo di misura, di cui alla precedente lettera a), nonché alla messa a disposizione dei dati di misura e relative rettifiche di cui rispettivamente alle precedenti lettere b) e c);
  - di prevedere che i tracciati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), entrino in operatività e acquisiscano valenza ufficiale contestualmente, a partire dai dati messi a disposizione a partire dal 1 febbraio 2020;
  - di prevedere che le imprese di distribuzione possano in aggiunta, e non in alternativa all'utilizzo dei nuovi tracciati ufficiali, mettere a disposizione i dati secondo le modalità attualmente previste fino al 30 aprile 2020;
  - di prevedere che le imprese di distribuzione, entro il 31 marzo 2020, trasmettano al Gestore del SII, secondo modalità da quest'ultimo definite, i flussi informativi trasmessi agli utenti in caso di interventi tecnici sul gruppo di misura trasmessi nel periodo compreso almeno tra il 1 giugno 2019 e il 31 gennaio 2020, anche al fine di consentire al SII l'utilizzo delle misure per il calcolo del parametro  $CA_{PdR}$  2020 per i punti di riconsegna oggetto di tali interventi;
  - di prevedere che, in caso di assenza di dati di misura minimi necessari per il calcolo del  $CA_{PdR}$  2020, il SII possa richiedere alle imprese di distribuzione i flussi informativi trasmessi agli utenti in caso di interventi tecnici sul gruppo di misura per un periodo antecedente al 1 giugno 2019.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione del 5 agosto 2019, ANIGAS ha chiesto un parziale differimento della gestione centralizzata nell'ambito del SII della messa a disposizione delle misure rilevate in occasione di prestazioni tecniche, come definita dalla deliberazione 271/2019/R/gas, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti in merito;
- in particolare, ANIGAS ha evidenziato che nell'attuale contesto, in cui le prestazioni tecniche vengono gestite in maniera non centralizzata attraverso un'interlocuzione bilaterale tra impresa di distribuzione e utente, la messa a disposizione del dato di misura rilevato in occasione della prestazione tecnica nell'ambito del SII comporterebbe per il venditore una possibile perdita di efficienza gestionale, derivante dalla necessità di dover riconciliare due flussi informativi messi a disposizione da due soggetti diversi per poter fornire al cliente finale l'esito completo della prestazione;
- nella suddetta comunicazione ANIGAS ha, tuttavia, sottolineato l'importanza della messa a disposizione al SII da parte delle imprese di distribuzione delle misure rilevate in occasione delle prestazioni tecniche per la determinazione annuale del parametro  $CA_{PdR}$  da parte del SII, sia in termini di quantità di dati di misura sia in termini di qualità del risultato del calcolo del parametro  $CA_{PdR}$ .

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con successiva comunicazione del 16 ottobre 2019, ANIGAS ha chiesto il differimento all'1 giugno 2020 del termine dell'1 febbraio 2020, previsto dalla deliberazione 271/2019/R/gas, per la messa a disposizione dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione mediante i nuovi flussi informativi definiti nelle specifiche tecniche del SII;
- in particolare, nella suddetta comunicazione, ANIGAS ha evidenziato che, nonostante quanto condiviso nell'ambito del GdL e pur ribadendo il pieno sostegno al processo di centralizzazione di tutte le tipologie di misure gas e delle relative rettifiche, sia necessaria una proroga che possa consentire a tutti gli operatori del settore gas di implementare correttamente la riforma e adottare le nuove regole per la gestione dei dati di misura, nonché trarre un periodo dell'anno caratterizzato da minori consumi; ciò in quanto, la riforma introdotta risulta articolata e complessa, con effetti su diversi processi di estrema rilevanza per il buon funzionamento del mercato che le imprese associate hanno avuto modo di valutare precisamente solo nell'ambito della effettiva implementazione operativa sui propri processi.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alla messa a disposizione delle misure rilevate in occasione di prestazioni tecniche, accogliere la richiesta di parziale differimento prevedendo, nelle more della definizione del processo centralizzato della richiesta e dell'esitazione delle

prestazioni tecniche nell'ambito del SII, di non modificare le attuali modalità di gestione delle medesime;

- prevedere che, in coerenza con il termine di entrata in operatività dei flussi informativi definiti nelle specifiche tecniche del SII, le imprese di distribuzione mettano a disposizione contestualmente anche al SII i dati di misura rilevati in occasione di prestazioni tecniche, affinché il SII utilizzi tali dati per le attività ad esso assegnate nell'ambito della disciplina del *settlement*;
- prevedere che le imprese di distribuzione trasmettano al Gestore del SII, secondo modalità da quest'ultimo definite, i flussi informativi trasmessi agli utenti contenenti misure rilevate in occasione di prestazioni tecniche, avvenuti nel periodo compreso almeno tra l'1 giugno 2019 e il 31 maggio 2020;
- al fine di completare gli interventi di riforma dei processi commerciali che impattano sul cliente finale, in particolare quelli relativi alle attività di attivazione/disattivazione/sospensione della fornitura e gestione delle procedure di intervento in caso di morosità, approfondire nell'ambito del Gruppo di Lavoro le modalità operative funzionali a consentire una gestione centralizzata delle prestazioni tecniche efficiente per tutti i soggetti coinvolti che, *in primis*, non comporti disservizi nei confronti dei clienti finali.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- con riferimento al termine dell'1 febbraio 2020 per la messa a disposizione dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura mediante i nuovi flussi informativi definiti nelle specifiche tecniche del SII, accogliere la richiesta di differimento all'1 giugno 2020 del termine di entrata in operatività, al fine di evitare il manifestarsi di criticità con riferimento ad una attività di cruciale importanza per il buon funzionamento del mercato, nel periodo dell'anno in cui si concentrano gran parte dei consumi di gas naturale, con conseguenti potenziali ripercussioni sui clienti finali;
- prevedere che le imprese di distribuzione trasmettano al Gestore del SII, secondo modalità da quest'ultimo definite, i flussi informativi trasmessi agli utenti in caso di interventi tecnici sul gruppo di misura, avvenuti nel periodo compreso almeno tra l'1 giugno 2019 e il 31 maggio 2020.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- modificare la deliberazione 271/2019/R/gas al fine di aggiornare la data di entrata in operatività dei flussi informativi definiti nelle specifiche tecniche del SII e consentire, in coerenza con tale data, al SII di avere a disposizione i dati tecnici e di misura rilevati a seguito di prestazioni tecniche e di interventi sul gruppo di misura da parte delle imprese di distribuzione

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1***

#### *Modifiche alla deliberazione 271/2019/R/gas*

- 1.1. La deliberazione 271/2019/R/gas è modificata come segue:
- a) al punto 1., le parole “a decorrere dall’1 febbraio 2020” sono sostituite con le parole “a decorrere dall’1 giugno 2020”;
  - b) il punto 4. è soppresso;
  - c) il punto 5., è sostituito dal seguente punto:  
“5. Entro il 31 maggio 2020, le imprese di distribuzione trasmettono al Gestore del SII, secondo modalità da quest’ultimo definite, i flussi informativi trasmessi agli utenti contenuti i dati tecnici e di misura rilevati in occasione di prestazioni tecniche e di interventi tecnici sul gruppo di misura, trasmessi nel periodo compreso almeno tra il 1 giugno 2019 e il 31 maggio 2020”.

### ***Articolo 2***

#### *Disposizioni transitorie e finali*

- 2.1 È rimandata a successivo provvedimento, previo approfondimento nell’ambito del Gruppo di Lavoro, la definizione delle modalità di gestione centralizzata delle prestazioni tecniche efficienti per tutti i soggetti coinvolti, che non comportino disservizi nei confronti dei clienti finali.
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso al gestore del SII.
- 2.3 Il presente provvedimento, nonché la deliberazione 271/2019/r/gas come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell’autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 novembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*